



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Schede procedimenti a rischio di corruzione

SCHEDA N. 1: APPALTI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Lavori eseguiti in somma urgenza	Alto	<ol style="list-style-type: none">1. Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni:<ol style="list-style-type: none">a. Estremi del provvedimento di affidamentob. Oggetto della forniturac. Operatore economico affidatariod. Importo impegnato e liquidato2. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"3. Report semestrale da trasmettersi a cura del Dirigente al Responsabile con indicazione:<ol style="list-style-type: none">a. Numero delle somme urgenze/appalti effettuatib. Somme spese/stanzamenti assegnati
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs. 163/2006)	Alto	<ol style="list-style-type: none">1. Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle seguenti informazioni per ciascun atto di affidamento diretto di valore superiore a € 1.000,00:<ol style="list-style-type: none">a. Nome dell'impresa/ente/altro beneficiario e rispettivi dati/codice fiscalib. Importo del vantaggio economico corrispostoc. Norma o titolo a base dell'attribuzioned. Ufficio e funzionario/dirigente responsabile del procedimentoe. Modalità di scelta del beneficiariof. Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 33/2013)2. Report semestrale da trasmettersi a cura del Dirigente al Responsabile con indicazione:<ol style="list-style-type: none">a. Numero di affidamenti diretti/appalti effettuatib. Somme spese/stanzamenti assegnati
Opere pubbliche	Medio	Scheda relative alle opere pubbliche di valore superiore a € 40.000,00 da pubblicarsi sul sito istituzionale e da aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none">a. Progettista dell'opera e Direttore dei lavorib. Fonte di finanziamentoc. Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazioned. Ditta aggiudicatariae. Inizio lavorif. Eventuali varianti e relativo importog. Data fine lavori collaudoh. Eventuali accordi bonarii. Costo finale dell'opera

Procedimenti di affidamento di appalti	Medio	Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione della gara
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Alto	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, recante le seguenti informazioni: a. Oggetto b. Importo c. Soggetto beneficiario d. Responsabile del procedimento e. Estremi del provvedimento di definizione del procedimento
<p>Misure specifiche relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006.</p> <p>1. Le procedure di scelta del Contraente</p> <p>1. Il D.L. 6.07.2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" cd. "Spending review" ha apportato importanti modifiche alle regole vigenti per l'acquisto di beni e servizi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. In primo luogo, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto impone di rivolgersi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, pena la nullità dei contratti stipulati ed il conseguente illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa da parte del funzionario che ha effettuato l'acquisto. Il comma 3 del predetto articolo specifica che solo qualora la convenzione per il bene o il servizio specifico non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, "gli enti sono autorizzati allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione".</p> <p>2. Appare evidente ribadire che, per i lavori pubblici o in tutti i casi in cui non siano disponibili le convenzioni Consip Spa, occorre effettuare comunque procedure di confronto competitivo tra più operatori, salvo per i minimi importi o in casi di assoluta urgenza.</p> <p>3. I principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono principi generali del sistema dell'evidenza pubblica, per cui la loro applicazione trascende le singole tipologie di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento (cfr.art.2, 27, 30 e 125 del codice dei contratti pubblici).In particolare i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento non impediscono il ricorso ad indagini di mercato ai fini di individuare potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, siano essi diretti che negoziati.</p> <p>4. La giurisprudenza amministrativa ritiene che il principio di rotazione dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate, di cui all'art.125 del d.lgs.n.163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei servizi con il sistema selettivo del cottimo fiduciario, ma – in quanto tale - lo stesso non ha, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, così che la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l'aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni (ovvero già affidatario del servizio) (Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 28 dicembre 2011 n.6906).</p> <p>5. Nel piano anticorruzione del Comune di Ventimiglia si intende, tuttavia, in tali settori di forte esposizione al rischio di corruzione introdurre, nel periodo di validità del piano, meccanismi rigidi che impediscano il ricorso a procedure negoziate, se non previa indagine di mercato per l'individuazione di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti sotto soglia.</p> <p>2 Le clausole dei bandi di gara</p> <p>1. Il bando di gara consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante.</p> <p>2. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e</p>		

quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

3. Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.
4. Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara del Comune di Ventimiglia, quindi, questi devono essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico e non devono violare il principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione.
5. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione. Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara i Responsabili dei settori comunali dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

3 *Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.*

1. La giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti; poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico, il rinnovo costituisce una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica. L'istituto della proroga del contratto è ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso. Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Pertanto possono essere consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa; ed entro gli stretti ambiti di applicazione delle norme le quali, costituendo una deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, costituiscono regole di limitata interpretazione.
2. In realtà, un orientamento giurisprudenziale sostiene che la proroga, diversamente dal rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione del servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Tuttavia, in un ambito ad elevato rischio di corruzione si ritiene di dover aderire ad un'impostazione più rigorosa sul tema, ammettendo il ricorso alla proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia un'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente.
3. Tale necessità non deve, inoltre, essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte del Dirigente o Responsabile del Settore interessato all'indizione della gara. Questi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del nuovo contraente, per le fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale mascherato.

SCHEDA N. 2: URBANISTICA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Strumenti urbanistici attuativi (SUA) e	Alto	1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo

concessioni edilizie convenzionate (CEC)		2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni urbanistiche 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di SUA e di CEC
------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA N. 3: EDILIZIA

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Permessi di costruire	Medio	1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio. 2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente al Responsabile su: -numero dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate -numero dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati
Repressione abusi edilizi	Alto	Idem
Accertamenti di conformità (sanatorie)	Medio	Idem

SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art.8 D.P.R. n. 160/2010 – ex art.5 D.P.R. N.447/1998)	Alto	1) Tempestiva trasmissione al Consiglio – in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi – di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato. 2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione: - Tipologia dell'intervento e ditta proponente - Data di presentazione dell'istanza - Data di attivazione della conferenza di servizi - Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione - Convenzione sottoscritta

SCHEDA N. 5: GESTIONE PATRIMONIO

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Locazioni e concessioni in uso beni immobili	Medio	Publicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, dati in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">- Descrizione del bene dato in uso- Estremi del provvedimento- Soggetto beneficiario- Oneri a carico del beneficiario- Durata del rapporto

SCHEDA N. 6: CONTRIBUTI

Procedimenti	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Concessione di contributi finanziari, in natura o sotto forma di beni e servizi ("Regolamento concessione contributi", ex delibere C.C. n.44/1991, n.122/1991, n.26/1994)	Alto	<ol style="list-style-type: none">1) Pubblicazione sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle seguenti informazioni per ciascun atto di concessione di valore superiore a 1.000,00 Euro:<ol style="list-style-type: none">a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art.27, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente, al Responsabile su:<ul style="list-style-type: none">-numero di atti di concessione di contributi adottati-importo dei vantaggi economici corrisposti

Misure specifiche relative alle procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

1. La giurisprudenza costante afferma che "L'art.12, della L. n.241 del 1990- relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici – prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; questa regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti, è posta non soltanto a garanzia della "par condicio" tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione; e che tanto la predeterminazione di detti criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza della azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica Amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi" (tra tutte, T.A.R. Campania Salerno sez. I 18 giugno 2010, n.9415; T.A.R. Puglia Lecce sez. II 25 ottobre 2011 n.1842).
2. Per tali ragioni, pur considerando corretto l'operato dell'ente che provvede alla concessione di contributi sulla base delle disposizioni regolamentari, soprattutto con riferimento ai contributi assistenziali, appare opportuno che sia data massima pubblicità alle disposizioni stesse al fine di garantire il rispetto dei principi giurisprudenziali sopra riportati.